

INFORMATIVA N. 21 / 2021

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: **NUOVE REGOLE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE (ESTEROMETRO)**

Riferimenti Legislativi: Art. 1, comma 3-bis, D. Lgs. n. 127/2015
Prov. Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30.04.2018
Prov. Agenzia delle Entrate n. 293384 del 28.10.2021
Art. 1, comma 1103, L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021)
Art. 5, comma 14-ter, D. L. n. 146/2021
Art. 11, comma 2-quarter, D. Lgs. 471/1997

Slitta al **01/07/2022** l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in merito alla trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere, inizialmente prevista per il 01/01/2022.

Rimane confermato (come indicato nella ns. Informativa n. 17/2017) l'**obbligo di trasmissione delle comunicazioni Intrastat** per le operazioni poste in essere con soggetti comunitari.

L'Agenzia delle Entrate, con **Provvedimento n. 293384 del 28/10/2021**, ha definito le modalità operative di compilazione delle comunicazioni dei dati relativi alle operazioni poste in essere con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Per rispettare l'obbligo in esame non sarà più possibile utilizzare il modello "*Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere*" (più noto come esterometro), ma sarà necessario predisporre un file in formato Xml, lo stesso utilizzato per l'invio delle fatture elettroniche, da trasmettere telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio.

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

SOGGETTI INTERESSATI

L'obbligo di invio dei dati delle operazioni transfrontaliere riguarda tutti i soggetti passivi Iva **stabiliti** nel territorio dello Stato per le operazioni rese a / ricevute da soggetti **non stabiliti** in Italia.

N.B. :

Rimane confermata l'**esclusione** dell'obbligo di invio dei dati delle operazioni per le quali sia stata emessa:

- **bolletta doganale** (importazioni / esportazioni);
- **fattura elettronica XML** inviata al Sdi.

SOGGETTI ESONERATI

Sono **esonerati** dalla trasmissione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere i soggetti:

- non stabiliti nel territorio dello Stato;
- non residenti e non stabiliti in Italia muniti di identificazione diretta o che abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia;
- in regime di vantaggio, minimi e forfetari (esonero che dovrà essere riconsiderato in vista dell'obbligo di fatturazione elettronica anche per tali soggetti);
- imprenditori agricoli in regime di esonero;
- Asd in regime ex L. 389/1991 e che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito proventi di natura commerciale non superiori ad Euro 65.000;
- che effettuano l'invio dei dati delle fatture al Sistema "TS".

MODALITA' DI TRASMISSIONE

Per le operazioni effettuate **a partire dal 01.07.2022**, i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi **esclusivamente tramite il Sdi** e utilizzando il formato XML attualmente adottato per l'invio del file fattura elettronica.

Restano escluse le operazioni certificate da **bolle doganali** o da **fatture elettroniche** transitate dal Sistema di Interscambio.

Nel periodo **01.01.2022 – 01.07.2022** la comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti avverrà con le attuali modalità e nei seguenti termini:

Periodo di riferimento	Termine di presentazione
IV trimestre 2021	31.01.2022
I trimestre 2022	02.05.2022
II trimestre 2022	22.08.2022

Resta sempre possibile, su base facoltativa, procedere alla trasmissione del file in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, anticipando le modalità che entreranno obbligatoriamente in vigore per le operazioni poste in essere a partire dal 01.07.2022.

OPERAZIONI ATTIVE

Per le operazioni attive, la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio italiano è effettuata **entro i termini di emissione delle fatture** o dei documenti che certificano i corrispettivi.

La trasmissione andrà effettuata secondo il formato previsto per le fatture elettroniche, inviando, quindi, al Sdi un file con il tracciato Xml valorizzando il campo riferito al codice destinatario con **“XXXXXXXX”**.

Diversamente da quanto avviene per le operazioni interne, in merito alle quali la fattura riconosciuta ai fini fiscali è il file Xml e non la fattura in formato pdf (c.d. fattura di cortesia), per le operazioni estere la fattura avente valore fiscale sarà la copia in pdf inviata al cliente non stabilito, mentre il file Xml avrà la stessa funzione del rigo dell'esterometro.

ATTENZIONE:

Per le operazioni attive nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è sempre **necessaria la conservazione della fattura cartacea** inviata al cliente estero.

Non è sufficiente la conservazione del file in formato Xml.

OPERAZIONI PASSIVE

Per le operazioni passive, la trasmissione telematica dei dati relativi agli acquisti di beni o di servizi ricevuti dai soggetti non stabiliti nel territorio italiano è effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento** estero.

Il file Xml andrà predisposto con le seguenti modalità:

- **CedentePrestatore**: i dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza;
- **CessionarioCommittente**: i dati del cessionario residente che effettua l'integrazione;
- **Data** nella sezione Dati Generali: la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero;
- **DettaglioLinee**: per ogni operazione indicare l'imponibile, l'aliquota applicata e la relativa imposta ovvero la *natura* dell'operazione (nel caso in cui l'Iva non sia applicata);
- **DatiFattureCollegate**: gli estremi della fattura di riferimento;
- **Numero**: il numero attribuito al documento (integrato), preferibilmente nell'ambito di una numerazione progressiva dedicata.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

La trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere prevede regole temporali diversificate per le operazioni attive e per quelle passive.

OPERAZIONI ATTIVE			
	TIPOLOGIA	DATA FATTURA	TERMINE TRASMISSIONE A SDI
CESSIONE DI BENI	fattura immediata	data consegna / spedizione beni	entro 12 gg dalla data di consegna / spedizione
	fattura differita	data ddt o di fine mese	entro il 15 del mese successivo a quello di consegna
PRESTAZIONE DI SERVIZI	fattura emessa al momento dell'incasso	data incasso del corrispettivo	entro 12 gg dalla data della fattura
	fattura emessa prima dell'incasso	data di fine mese nel quale è stata effettuata la prestazione	entro 12 gg dalla data della fattura

OPERAZIONI PASSIVE				
	TIPO DOCUMENTO	TIPO INTEGRAZIONE	DATA INTEGRAZIONE/ AUTOFATTURA	TERMINE TRASMISSIONE A SDI
ACQUISTO DI BENI	TD18 : acquisto intracomunitario di beni spediti da altro paese UE	Reverse charge	data di ricezione della fattura dal fornitore UE	entro il giorno 15 del mese successivo a quello di integrazione
	TD19 : acquisto da soggetto UE di beni già presenti in Italia	Reverse charge	data di ricezione della fattura dal fornitore UE	entro il 15 del mese successivo a quello di integrazione
	TD19 : acquisto da soggetto EXTRAUE di beni già presenti in Italia	Autofattura	data di effettuazione dell'operazione da parte del fornitore extraUE (spedizione o, se antecedente, pagamento del corrispettivo)	entro il 15 del mese successivo a quello di emissione dell'autofattura
ACQUISTO DI SERVIZI	TD17 : acquisto da soggetto UE	Reverse charge	data di ricezione della fattura dal fornitore UE	entro il 15 del mese successivo a quello di integrazione
	TD17 : acquisto da soggetto EXTRAUE	Autofattura	data di effettuazione dell'operazione da parte del fornitore extraUE (data di ricezione o, se antecedente, di pagamento della fattura)	entro il 15 del mese successivo a quello di emissione dell'autofattura

OPERAZIONI EXTRATERRITORIALI AI FINI IVA

Rientrano nell'obbligo di comunicazione anche i dati delle operazioni relative ad acquisti di beni che rimangono all'estero nonché a prestazioni di servizi non rilevanti ai fini Iva in Italia effettuate da un soggetto non stabilito (UE o extraUE) nei confronti di un soggetto passivo italiano.

Si tratta delle operazioni passive registrate come costo in contabilità generale (operazioni fuori campo Iva).

Il tipo documento è **TD17** in caso di prestazioni di servizi (es. servizio relativo ad un immobile ubicato in altro Stato, spese per alberghi e ristoranti situati all'estero, ecc.). Nella sezione "Dati generali" va indicata:

- la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero in caso di servizi resi da soggetti UE;
- la data di effettuazione dell'operazione in caso di emissione di autofattura per servizi resi da soggetti extraUE.

In caso di acquisti di beni all'estero (es. acquisto di carburante) il tipo documento da utilizzare è **TD19**.

In entrambi i casi, il codice natura è **N2.2** (operazione non soggetta).

SPECIFICHE TECNICHE E REGOLE PER LA COMPILAZIONE

È il programma gestionale che si occupa dell'estrapolazione dei dati e della generazione del file da trasmettere.

LO STUDIO CONSIGLIA DI CONTATTARE QUANTO PRIMA LA PROPRIA SOFTWARE HOUSE AFFINCHÉ VENGA AGGIORNATO L'APPLICATIVO PER L'ESTRAPOLAZIONE E L'INVIO DEI DATI RELATIVI ALL'ADEMPIMENTO IN OGGETTO.

I dati da trasmettere devono essere rappresentati in **formato XML** (eXtensible Markup Language), secondo quanto riportato nelle *Schede tecniche* allegate al **Prov. Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30.04.2018**.

I software gestionali dovranno produrre pertanto il file XML conforme alla normativa, mentre il contribuente dovrà occuparsi del controllo, dell'autenticazione e dell'invio del file tramite l'apposita interfaccia web del servizio **"Fatture e Corrispettivi"**.

SANZIONI

Dal 01.01.2022, in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, si applica la **sanzione amministrativa** di cui all'art. 11 comma 2 – quater del D. Lgs. 471/97 di Euro **2,00** per ogni fattura, con un limite massimo di Euro **400,00 mensile**.

Tale sanzione è ridotta alla metà qualora venga effettuata l'integrazione o la correzione entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita per la trasmissione.

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI CHIARIMENTO.

Verona, 30/12/2021

Distinti saluti

Avv. Luigi Borsaro

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA